

LEGGE 488/92
COMITATO TECNICO-CONSULTIVO PER L'ESAME DELLE PROBLEMATICHE
CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AL D.M. 527/95
VENTOTTESIMA RIUNIONE - 25 OTTOBRE 1999 - RISPOSTE AI QUESITI

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si presenta il caso di una società operante nel settore turistico quale proprietaria e gestore di un'attività agrituristica, nella regione Umbria. La stessa intende ristrutturare una serie di annessi ubicati all'interno della struttura stessa da destinare a stalle per animali. Poiché la normativa della regione Umbria prevede per le attività agrituristiche quella di preparare e somministrare pasti e bevande, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali, si chiede se la spesa relativa alla realizzazione dei locali destinati al ricovero degli animali da allevamento zootecnico possa essere considerata ammissibile.

R. Non si ritengono ammissibili le spese sopra indicate, ai sensi dell'art. 3.11 della circolare n. 1039080 del 19 marzo 1999, in quanto relative ad allevamento zootecnico e quindi di carattere prettamente agricolo.

D. (Mediocredito dell'Umbria) Si presenta il caso di una società X SRL unipersonale con capitale sociale di 20 milioni, costituita nell'agosto 1998, il cui socio promotore è l'amministratore delegato della Y SPA. La X SRL ha acquistato in data 23/12/98 un immobile (terreno e fabbricati) dalla Y SPA ed ha già intrapreso i lavori di ristrutturazione per adibire lo stesso a struttura ricettiva. Tra le fonti di copertura dell'investimento la X SRL indica un consistente aumento di capitale sociale che verrà sottoscritto dalla Y SPA. Dal punto di vista dei vincoli normativi, la società X SRL richiedente risulta in regola, in quanto:

- ha la piena e completa disponibilità dell'immobile a seguito di regolare contratto di proprietà (All. 7/a);
- al momento dell'acquisto del suddetto immobile, la impresa acquirente e quella venditrice non si trovavano nelle condizioni di cui all'art. 2359 c.c., neanche in relazione ad un medesimo altro soggetto (All 4).

R. Dagli elementi forniti nel quesito, non sembrano sussistere, tra le società X e Y, le condizioni di non ammissibilità della spesa, di cui al punto 3.11 della circolare n. 1039080 del 19.3.99, relative alla compravendita di un immobile tra due imprese, a meno che – ipotesi non desumibile dal quesito - tali condizioni non vengano riscontrate per effetto di un medesimo altro soggetto, persona fisica o giuridica (l'unico socio di X Srl che potrebbe detenere una quota della Y SpA).

D. (Mediocredito Trentino Alto Adige) Il progetto per la costruzione di un albergo (a conduzione familiare ed aperto tutto l'anno) prevede la realizzazione al piano sottotetto di un appartamento di mq. 125 ca. ad uso dei soci della Società in Nome Collettivo che gestisce l'albergo. Occorre precisare che nel piano finanziario di copertura dell'investimento parte dei mezzi propri che apportheranno i soci è costituita dal ricavato della vendita dell'appartamento dove attualmente risiedono. Si richiede se le spese sostenute per la realizzazione dell'appartamento possano rientrare nel programma degli investimenti ammissibili.

R. La spesa prospettata non è ammissibile in quanto il relativo bene (l'abitazione dei soci) non può ritenersi esclusivamente funzionale allo svolgimento dell'attività.

D. (Assilea) Il decreto legislativo n. 494 del 14 Giugno 1996 prescrive, all'art. 1, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Tra i primi obblighi posti in capo al Committente e ai responsabili vi è quello di attenersi, fin dalla fase di progettazione esecutiva dell'opera e delle scelte tecniche, nonché nell'esecuzione del progetto e

nell'organizzazione del cantiere, alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo 626/94.

Al fine di evitare l'assunzione di rischi impropri all'attività esercitata dalle società di locazione finanziaria e per esse ai suoi Legali Rappresentanti, o procuratori speciali dallo stesso nominati, alcune società di leasing operano conferendo un'apposita e ampia delega sotto forma di "mandato senza rappresentanza" all'impresa cliente, prevedendo nella stessa tutti gli adempimenti previsti dal D.L. 494 sopra citato.

L'operatività prevista dalla procedura "lavori con committenza per mandato senza rappresentanza" dato dal locatore è ammessa sotto il profilo fiscale e civilistico e si esplica come segue: la ditta locataria provvede a farsi fatturare, via via, gli importi relativi agli stati di avanzamento lavori direttamente dalla ditta appaltatrice e provvede a fatturare alla società di leasing per lo stesso importo, allegando copia fotostatica della fattura acquisita dalla ditta appaltatrice. La società di locazione finanziaria provvede, a sua volta, al pagamento diretto alla ditta appaltatrice. In particolare si evidenzia quanto segue:

- 1) l'operazione non va in ogni caso configurata secondo gli schemi del cosiddetto "lease back", in quanto, in applicazione del mandato senza rappresentanza, la proprietà dell'immobile non passa mai in capo all'impresa cliente ed inoltre il pagamento viene effettuato direttamente dalla società di leasing;
- 2) l'importo di spesa rendicontato non è suscettibile a variazioni in aumento, rispetto a quanto fatturato dalla ditta appaltatrice alla ditta locataria, in considerazione del fatto che la società di leasing paga esattamente detto importo, acquisendo agli atti copia fotostatica della fattura originaria tra la ditta appaltatrice e la ditta locataria;
- 3) la lettera liberatoria dell'avvenuto pagamento a saldo è emessa dalla ditta appaltatrice in favore della società di leasing.

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, Vi richiediamo di valutare l'applicabilità di tale procedura ad una operazione di locazione finanziaria volta alla realizzazione di un immobile inserito in un programma di investimenti oggetto di agevolazioni ai sensi della legge 488/92.

R. Tenuto conto che la ditta richiedente cura le sole fasi di realizzazione dell'immobile, la cui proprietà non passa in capo alla stessa ma direttamente alla Società di leasing, si ritiene che la procedura prospettata non rientri nella fattispecie espressamente esclusa dalle agevolazioni dall'art.4, comma 3, del regolamento ("spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni") purché la delega rechi data antecedente all'avvio a realizzazione del programma e, pertanto, le spese sostenute per la realizzazione dell'immobile appaiono ammissibili. Naturalmente la documentazione di spesa consisterà nella copia autenticata di entrambe le fatture, corredate dalle lettere liberatorie rese direttamente dalla impresa appaltatrice alla società di leasing.

D (Centrobanca) Ci viene sottoposto il caso di un ditta individuale iscritta al Registro delle Imprese dall'inizio di quest'anno, la cui attività dichiarata risulta essere quella agricola, di "colture miste vitivinicole, olivicole e frutticole" (ISTAT 01.13.5). La Ditta, inoltre, risulta iscritta all'Ufficio IVA e dichiara come attività primaria quella agricola e come secondaria quella di affittacamere, casa per vacanze (ISTAT 05.52.34). Per tali circostanze la ditta si trova in regime normale di IVA e non in quello speciale per l'agricoltura. La Camera di Commercio si è rifiutata di inserire la seconda attività tra quelle esercitate, in quanto abbisogna di un'autorizzazione concessa dal Comune. Il Comune, dal canto suo, non rilascia tale autorizzazione fino al termine dei lavori di ristrutturazione dell'immobile destinato all'attività ricettiva. L'iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, riguarda la ristrutturazione e l'ampliamento di una casa di civile abitazione da destinare all'attività di affittacamere, casa per vacanze e "Bed & Breakfast". Si richiede se e in quale modo si può fare rientrare tale iniziativa tra quelle ammissibili.

R. Nel caso prospettato, l'impresa, alla data della domanda, non svolgeva l'attività di affittacamere o casa per vacanza, né era in condizioni di dimostrare la possibilità di svolgerla in conseguenza della mancata trascrizione della stessa, peraltro deliberatamente rifiutata dalla Camera di Commercio in assenza dell'autorizzazione del Comune, sul certificato di iscrizione al Registro delle imprese. La domanda pertanto non è ammissibile.

D. (Banca Nazionale del Lavoro) La circolare ministeriale n. 1039080 del 19.3.99, al punto 3.2, ultimo capoverso indica che sono altresì classificabili come ampliamento le iniziative concernenti esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti qualificabili come "servizi annessi" che comportino un aumento dell'occupazione. In molti casi le imprese hanno inquadrato come ampliamento programmi inerenti sia il potenziamento dei servizi annessi sia l'ammodernamento della struttura principale (capacità ricettiva immutata). A ns. parere la parola esclusivamente preclude di inquadrare le iniziative suindicate nel loro complesso quale ampliamento. Si chiede al Comitato se tale interpretazione sia corretta al fine di assicurare uniformità di indirizzi e metodologie di valutazione in materia.

R. La richiamata puntualizzazione della circolare è finalizzata a chiarire che un'iniziativa relativa "esclusivamente" alla realizzazione o al potenziamento di "servizi annessi" con incremento occupazionale - in assenza di interventi sulla struttura ricettiva principale e sulla relativa "capacità produttiva" che consentano una determinazione, secondo i canoni finora seguiti per il settore industriale, di determinarne la tipologia - è da inquadrare come ampliamento, in quanto, in tali casi, la capacità produttiva dell'iniziativa si esprime in ore/uomo. Ciò non vuol dire, pertanto, che un'iniziativa comportante la realizzazione o il potenziamento di "servizi annessi" nell'ambito di un più vasto programma che interessi anche la struttura ricettiva non possa essere inquadrata anch'essa come ampliamento (sempre che, naturalmente, vi sia l'incremento occupazionale). Occorre, in questi casi, valutare l'unitarietà del programma rappresentato; tutte le relative spese, cioè, devono essere organicamente e funzionalmente finalizzate a raggiungere un unico obiettivo. Nel caso in cui un'impresa rappresenti come "ampliamento" un'iniziativa riguardante interventi sui servizi annessi e sulla struttura ricettiva, che comporti incremento occupazionale ma non un incremento della capacità ricettiva, evidentemente ha inteso rappresentare un unico programma organico e funzionale; qualora tale condizione sussista, l'inquadramento dell'iniziativa come ampliamento appare corretta e, pertanto, da confermare.

D. (B.N.L.) Un'impresa ha richiesto agevolazioni per la realizzazione di una nuova unità ricettiva da adibire a "residenze di campagna (country house)" in Abruzzo che, come noto, non ha indicato alcuna ulteriore attività ammissibile. Tale tipologia è, d'altra parte, indicata quale ulteriore attività ammissibile da altre Regioni sia pure con definizioni differenti (dimore rurali, turismo rurale ecc.) comunque riconducibili alla medesima attività extralberghiera. Per quanto sopra esposto l'iniziativa proposta sembrerebbe non ammissibile nella Regione Abruzzo. Va tuttavia osservato che la L.R. 28/4/95 n.75 disciplina, oltre a quella in esame, le seguenti strutture ricettive extralberghiere: alloggi agro-turistici, esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi montani ed escursionistici. Queste ultime sono tutte esplicitamente indicate all'art. 6 della L.17/5/1983 n.217 (dall'8° al 13° capoverso). Anche altre Regioni disciplinano in modo analogo il tipo di attività in esame. Inoltre la citata legge Regionale, all'art.37 riporta la seguente definizione: "Le residenze di campagna (country house) sono strutture ricettive dotate di camere con annessi servizi igienico-sanitari ed eventuale angolo cottura, e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, realizzate mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone agricole, quali ville padronali o cascinali rurali, che dispongono di servizi di ristorazione ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative." La medesima legge, all'art.40 prescrive che i gestori delle residenze di campagna sono tenuti all'iscrizione alla Sezione Speciale del Registro di cui all'art.5 della L.

n.217/1983 all'art.47 equipara, ai soli fini tributari, le residenze di campagna alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle. Pertanto le "residenze di campagna" potrebbero essere inquadrate tra quelle previste all'ultimo capoverso dell'art. 6 della L. n.217/1983 ("... in rapporto alle specifiche esigenze le regioni possono disciplinare altre strutture ricettive destinate alla ricettività turistica."). Non riteniamo per altro rilevante la disposizione urbanistica (ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in zone agricole ecc.) peculiare per le "residenze di campagna" che comunque non altera la natura ricettiva della struttura. La lettura comparata della normativa ci induce a ritenere l'attività in esame non ammissibile in quanto rientrante nell'ambito discrezionale delle Regioni richiamato dall'art.2 del D.M. 20/7/1998 e pertanto fra quelle che le stesse Regioni avevano facoltà di indicare ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera a) del medesimo D.M., facoltà non esercitata dalla Regione Abruzzo. Si chiede al Comitato se tale interpretazione sia corretta anche in considerazione della forte contiguità delle "residenze di campagna" con le altre attività ricettive esplicitamente definite dell'art. 6 della L. n.217/1983 Nel caso che la specifica attività possa viceversa ritenersi ammissibile riteniamo che, ai fini del calcolo dell'indicatore regionale, si possa equiparare le "residenze di campagna" alle strutture agrituristiche ad esse più affini.

R. La Regione Abruzzo non ha indicato alcuna ulteriore attività ammissibile per il 1999 rispetto a quelle individuate dalla L. n. 217/83. Tra queste ultime non è compresa la "residenza di campagna" o "country-house".

D. (Irfis) Una società proprietaria di uno stabilimento manifatturiero che è anche sede legale, ha avuto concesso, con il secondo bando, le agevolazioni per la realizzazione di una nuova unità produttiva nello stesso Comune dove ha sede. A detta società è stata erogata la prima quota di contributo a titolo di anticipazione, ed ha chiesto ora l'erogazione della seconda delle tre quote di contributo producendo la dichiarazione prevista dalla circolare (allegato 10A). In detta dichiarazione l'impresa indica erroneamente che il decreto di concessione delle agevolazioni è stato concesso per un programma di investimenti relativo alla sede attuale e dichiara un avanzamento del 70,71% (quasi esclusivamente riferibile a macchinari ed attrezzature) della spesa ritenuta ammissibile. In pratica sono stati realizzati tutti i macchinari previsti. A seguito di richiesta di precisazione avanzata dalla banca, l'impresa rappresenta che l'ubicazione dei macchinari nell'attuale sede è da considerarsi provvisoria poiché a seguito di difficoltà sorte per l'acquisto del nuovo capannone, costituente la nuova unità produttiva, ha nel frattempo provveduto all'acquisto di un terreno, sempre nello stesso Comune, e si appresta a dare inizio alla costruzione dell'immobile nel quale saranno trasferiti i macchinari provvisoriamente installati e funzionanti presso la sede. La ditta chiede altresì di voler prendere in considerazione la possibilità di procedere ugualmente alla erogazione poiché le spese sostenute ammontano al 70,71%. Tenuto conto che lo schema della dichiarazione di cui all'allegato 10A prevede l'attestazione della presenza dei macchinari presso l'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, è possibile procedere in questo caso (presenza dei macchinari presso la sede legale dell'impresa) alla erogazione della seconda quota previo adattamento del suddetto schema e con l'impegno, da inserire sempre nella dichiarazione, a trasferire i macchinari nella nuova unità produttiva?

R. In considerazione del sostanziale rispetto da parte della ditta delle condizioni previste dalla normativa vigente, si ritiene possibile procedere alle erogazioni con le modalità indicate a condizione che la Banca verifichi la compatibilità dei tempi necessari per la costruzione del nuovo capannone con i tempi complessivi previsti nel decreto di concessione per il completamento del programma.

D. (Mediocredito di Roma) Si presenta il caso di primaria società che, per un progetto di *riconversione industriale* (bando 1996), ha stipulato un contratto cosiddetto "chiavi in mano" con società specializzata dello stesso gruppo della richiedente (di seguito indicata "ditta incaricata"), per la realizzazione di una linea di produzione completa del valore di L. 11 Mld. Tra

le parti è stato altresì convenuto – con accordo extra-contrattuale - l’incarico di provvedere al coordinamento ed alla generale organizzazione di lavori e forniture relativi ad opere murarie ed impianti (elettrico, termico, dotazioni di laboratorio, etc.) – sempre afferenti al programma di investimenti - per un ulteriore importo di L. 3,5 Mld . Per le opere di cui all’accordo extra-contrattuale (L. 3,5 Mld) è stata concordata una maggiorazione del 5% a favore della “ditta incaricata” per le prestazioni rese, con l’impegno della stessa ad emettere le relative fatture (per opere più maggiorazione) alla Società richiedente, corredate da quelle emesse dai singoli esecutori e fornitori dei beni. Precisato che, in fase di verifica finale degli investimenti, è stato tra l’altro ritenuto pertinente e congruo il “ricarico” del 5% come sopra pattuito, questa Banca Concessionaria, non riscontrando impedimenti normativi, riterrebbe di ammettere ad agevolazioni le opere in argomento, ancorché rifatturate (escludendo ovviamente gli eventuali “macchinari”), tenuto anche conto che l’accordo tra le parti, risalente al marzo 1994, può considerarsi integrativo al contratto-base “chiavi in mano”.

R. Si ritiene che la Banca concessionaria debba attentamente valutare le motivazioni che hanno determinato l’aumento del 5% sul valore già pattuito della fornitura; tale aumento potrà essere oggetto di contributo solo qualora si verifichi che esso si sia reso indispensabile per l’ottenimento della fornitura medesima, in relazione anche agli accordi precedentemente sottoscritti con il fornitore.

D. (Mediocredito Trentino Alto Adige) 6° Bando – Settore turistico-alberghiero. Iniziativa relativa alla costruzione di un complesso turistico-portuale – Regione Veneto. L’iniziativa comprende la realizzazione di un porticciolo turistico in zona lagunare (attività compresa dalla Regione tra quelle ammissibili ad agevolazione in zona obiettivo 2) con annesse strutture ricettive quali una Club house privata con ristorante e piscina, un edificio direzionale-ricettivo, dei negozi, una sala giochi, una sala conferenze, parcheggio e servizi vari. La società promotrice dell’iniziativa ha presentato un’unica domanda di agevolazione relativa all’iniziativa nel suo complesso, considerando i servizi di ricettività, ristoro e svago come facenti parte integrante del porto turistico. Si ritiene che, sulla base di quanto indicato dalla Regione Veneto tra le ulteriori attività ammesse ad agevolazione e con particolare riferimento alla definizione n. 9 “Impianti per l’attracco, l’alaggio ed il ricovero dei natanti lungo i percorsi turistici fluviali e lagunari”, possano essere ammesse ad agevolazione soltanto le attrezzature e le dotazioni “strettamente funzionali all’attività dell’esercizio”, come ad esempio la banchina di carico e scarico, o quant’altro possa essere considerato all’esclusivo servizio delle imbarcazioni, ma non dei proprietari delle imbarcazioni o addirittura di terzi. Si ritiene pertanto che debbano essere esclusi dal programma ammissibile ad agevolazione gli investimenti relativi alla struttura ricettiva e/o di ristorazione con i propri servizi annessi, che dovrebbero costituire una domanda autonoma di agevolazione.

R. L’impresa ha rappresentato nell’ambito di un’unica domanda più attività, alcune delle quali rientrano tra le ulteriori attività ammissibili indicate dalla regione Veneto, altre che meritano un approfondimento da parte della banca concessionaria. Come sottolineato in altre precedenti occasioni, è possibile che nell’ambito di un’unica unità produttiva vengano svolte più attività, così com’è possibile che il tutto venga rappresentato in un’unica domanda. Per quanto concerne il primo aspetto, qualora si tratti di attività in parte non ammissibili, si richiama l’attenzione su quanto chiarito dal punto 2.3 della circolare n. 1039080 del 19.3.99; per quanto concerne il secondo aspetto, occorre che la banca verifichi che tutte le spese concorrano funzionalmente ed organicamente al raggiungimento di un unico obiettivo; nel caso in cui la verifica desse esito positivo, un’unica domanda per un programma “trasversale” che interessi più attività sarebbe correttamente avanzata.

D. (Mediosud) Una società di persone ha richiesto le agevolazioni per un programma d’investimenti comprendente la ristrutturazione di una masseria da destinare a nuovo impianto

per turismo rurale. La richiedente, in data 29 marzo 1999, ha avanzato al Comune di Gravina di Puglia richiesta di approvazione di un progetto di ristrutturazione e riqualificazione ai sensi della Legge n°20 del 22/7/98 Turismo Rurale. La Società ha, altresì, esibito Certificato di destinazione urbanistica da cui risulta che il suolo su cui ricade il fabbricato è sito in zona agricola. Poiché l'art.4 della citata legge prescrive che “ la deliberazione *del Consiglio Comunale*, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato,), si ritiene che la domanda debba essere ritenuta non ammissibile in quanto all'atto della presentazione della stessa l'immobile “ non rispondeva ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso)” (punto 5.8 della circolare n.1039080 del 19.3.99). Si chiede conferma di ciò a Codesto Comitato.

R. *Da quanto desumibile dal quesito, alla data della domanda di agevolazioni ai sensi della legge 488 il Consiglio comunale non aveva ancora assunto alcuna deliberazione ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 20/98 in esito all'istanza dell'impresa del 29 marzo 1999; in tale ipotesi, pertanto, non risultavano soddisfatte, alla data della domanda di agevolazioni, le condizioni poste dalla normativa in riferimento alla corretta destinazione d'uso dell'immobile interessato dall'iniziativa.*

D. (Mediosud) Si espone il caso di una società che ha presentato domanda di agevolazioni per l'ammodernamento, nell'ambito di uno stabilimento balneare in Puglia (ulteriore attività ammissibile dalla Regione con D.M. 20/7/98 art. 4, comma 3, lettera a), dell'annesso ristorante/bar e per la realizzazione di due piscine. Atteso che la domanda è stata erroneamente presentata come “nuovo impianto”, dall'esame della documentazione, è inoltre, emerso che:

- l'attività viene esercitata da altra società. Quest'ultima, con contratto regolarmente registrato nei termini, concede in fitto l'azienda di sua proprietà, comprendente beni mobili ed immobili facenti parte di un complesso aziendale ricadente in parte su suolo di proprietà ed in parte su suolo demaniale;
- nello stesso contratto si precisa che “...la locatrice intende sostituire a se' altro soggetto nel godimento della Concessione (demaniale) dopo aver ottenuto autorizzazione da parte delle competenti autorità e/o amministrazioni...”, che “...l'affitto avrà durata di sette anni a decorrere dalla data di inizio dei lavori (1/9/2001) per i quali l'Affittuaria abbia ottenuto le agevolazioni...” e che “...l'efficacia del presente contratto è subordinata all'autorizzazione delle competenti Autorità e/o Amministrazioni nonché all'ottenimento da parte dell'affittuaria delle agevolazioni...”;
- la concessione demaniale non risulta in capo alla società richiedente (risulta solo inoltrata all'Autorità portuale - da parte della locataria - una richiesta di affidare a terzi la gestione del suddetto stabilimento. Non risulta essere stata rilasciata alcuna autorizzazione in tal senso al momento della presentazione della domanda). Peraltro, la concessione originaria (rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Bari nel 1970) prevede che “...la concessionaria dovrà esercitare direttamente la concessione e non potrà sostituire altri nel godimento della stessa, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Marittima ai sensi dell'art. 46 del Codice della Navigazione...”. Inoltre ai sensi dell'art. 47 dello stesso Codice, l'abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione è causa di decadenza della concessione stessa.

Pertanto, tenuto conto che sulla base della normativa la richiedente non aveva la “...piena disponibilità, anche se non a titolo di proprietà, per lo svolgimento dell'attività...” dell'immobile/soilo oggetto dell'investimento sin dalla data di presentazione della domanda – cfr. punto 2.1 della circolare esplicativa n. 1039080 del 19/3/1999 e tenuto conto dei vincoli imposti dalla normativa che non consentono in “automatico” il rilascio dell'autorizzazione da parte delle competenti autorità marittime, si è ritenuto di considerare l'iniziativa non ammissibile alle agevolazioni. Si chiede conferma sul parere di non ammissibilità del progetto in quanto non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

R. Più elementi fanno chiaramente propendere per la non ammissibilità della domanda per la manifesta indisponibilità dell'immobile interessato dall'iniziativa.

D. (Studio finanziario) Si chiede come ci si debba comportare per l'attribuzione del punteggio regionale nel caso di investimenti volti alla realizzazione ovvero all'ampliamento/ammodernamento di strutture ricettive che comprendano, in parte non rilevante e comunque entro i limiti fissati dalla normativa, spese per servizi annessi definiti dalla Regione come ulteriori attività ammissibili. Si ritiene che in questi casi risulti penalizzante l'attribuzione dell'eventuale minor punteggio relativo all'ulteriore attività ammissibile (in stretta ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 1039556 del 20/5/99) soprattutto in presenza di ricavi generati dalla "ulteriore attività ammissibile" comunque marginali.

R. Qualora le strutture interessate siano configurabili come veri e propri "servizi annessi" della struttura ricettiva principale e, quindi, soggetti alle limitazioni ed alle condizioni poste dalla normativa, essi non vanno valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio regionale. In caso contrario, vale la regola richiamata nel quesito. Al fine di valutare quale delle due ipotesi ricorra, si ritiene sia opportuno tenere in debito conto quanto al riguardo rappresentato dall'impresa nel business plan allegato alla domanda.